

SULL'INCLUSIONE DI ALCUNE POSTE FUORI BILANCIO NELLA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA RILEVANTE AI FINI DELLA POSSIBILITA' DI MANTENERE IL MODELLO COOPERATIVO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BANCARIA

PREMESSA

Si fa riferimento al documento *"Disposizioni di vigilanza Banche Popolari"* (di seguito: il Documento) reso disponibile per la consultazione pubblica dal 9 aprile 2015 e fino al 24 dello stesso mese, che *"contiene lo schema delle disposizioni di attuazione degli articoli 28, comma 2-ter, e 29, comma 2-bis, del Testo unico bancario, introdotti dal d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con l. 24 marzo 2015, n. 33"*.

Tra le altre cose, esso disciplina le modalità di determinazione della grandezza contabile da assumere come riferimento per il confronto con la soglia di 8 miliardi dettata dalla legge, in base alla disposizione del TUB che assegna alla Banca d'Italia il compito di *"disciplinare le modalità di calcolo della soglia di 8 miliardi, a livello individuale per le banche non appartenenti a un gruppo bancario e a livello consolidato per quelle che appartengono a un gruppo"*. In particolare, si prevede che il parametro di riferimento è costituito, sia su base individuale che su base collettiva, da grandezze desunte dalle segnalazioni di vigilanza e non già dai bilanci aziendali. Questo approccio, come ricordato nel Documento, è coerente con la metrica adottata per l'individuazione della significatività di una banca nell'ambito del MVU.

La definizione della grandezza di riferimento è dettata a pag. 11 del Documento di consultazione nei seguenti termini:

"— l'attivo individuale è il valore totale dell'attivo, delle garanzie rilasciate e degli impegni determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza individuali di fine anno;

— l'attivo consolidato è il valore totale dell'attivo, delle garanzie rilasciate e degli impegni determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza consolidate di fine anno; a tal fine, rileva il perimetro di consolidamento applicato a fini prudenziali".

Per maggior chiarezza l'Allegato A del Documento riporta le voci segnaletiche da utilizzare aggiungendo a quelle che formano il totale attivo nella sua consueta configurazione per le aziende che operano su base individuale le voci

- 40690 Garanzie rilasciate (ad eccezione della sottovoce 10 "Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi")
- 40691 Impegni irrevocabili
- 58388 Impegni revocabili

e per gli intermediari capogruppo la voce

- 23314 Esposizioni "Fuori Bilancio": Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati – importo nominale.

L'inclusione di dette voci è così motivata nel Documento: *"rispetto ai criteri utilizzati ai fini dell'MVU, la definizione proposta aggiunge anche le garanzie e gli impegni: l'aggiunta di tali voci tiene conto del fatto che alcuni intermediari sviluppano più di altri l'attività di garanzia e altre forme tecniche "fuori bilancio"; l'integrazione ha anche la finalità di prevenire possibili arbitraggi normativi"*.

Con le presenti osservazioni si vuole sottolineare che tale aggiunta non è corretta perché rappresenta una ingiustificata estensione del tenore letterale della legge (che parla sempre ed esclusivamente di "totale attivo") e in più introduce una immotivata difformità con la soglia rilevante ai fini della vigilanza diretta nel MVU cui pure dice di volersi attenere. Si chiede pertanto di ricondurre al solo perimetro del totale attivo in

senso stretto la grandezza da comparare alla soglia degli 8 miliardi espressamente prevista dal Decreto Legge 3/2014 per i motivi che saranno meglio esposti nel seguito del presente intervento e che sono comunque riconducibili a un difetto di *ratio* rispetto alla finalità del provvedimento legislativo e alla non sussistenza dei presupposti adottati a sostegno della necessità di discostarsi dal testo di legge.

SULLA MANCANZA DI FONDAMENTO DELLA DEROGA DAL TENORE LETTERALE DELLA LEGGE

Il tenore letterale del provvedimento legislativo che sta alla base del Documento che si discute è inequivocabile: il parametro di riferimento non è altro che il totale dell'attivo dell'intermediario (a livello individuale o di gruppo secondo il caso). Sembra superfluo chiarire che se il legislatore avesse inteso assumere una base di riferimento diversa l'avrebbe fatto già in sede di scrittura della normativa primaria. Invece non ha inserito nella legge alcuna formulazione che rimandasse ad una diversa e più puntuale determinazione degli aggregati che compongono il parametro. Né basta il semplice compito affidato alla Banca d'Italia di "disciplinare le modalità di calcolo della soglia" a giustificare la costruzione di un aggregato di fatto diverso (e più ampio) rispetto a quello individuato dalla legge. È corretto che l'istituto di vigilanza abbia chiarito che si deve fare riferimento alle grandezze segnaletiche e non al bilancio e che abbia dettagliato le voci da considerare. Ma qui doveva fermarsi il suo intervento, per non oltrepassare il mandato ricevuto. Personalmente non possiedo le competenze giuridiche per dire se questo configuri un eccesso di potere e quindi altri potrà sindacare questo aspetto. Nella prospettiva economico-aziendale che mi è propria, rilevo invece che l'estensione dell'aggregato tradisce la volontà sostanziale del legislatore, che una norma secondaria non può certo travalicare né tradire.

Se torniamo alla *ratio* del provvedimento, riconosceremo agevolmente che non serve aggiungere alcunché al totale attivo per realizzare la volontà del legislatore. Il provvedimento in parola stabilisce che oltre una certa soglia, si ravvede l'inadeguatezza del modello popolare come fattispecie per l'esercizio dell'attività bancaria. Non si discute il valore assoluto individuato (gli 8 miliardi di euro) perché ovviamente non esiste alcun dato puntuale che possa univocamente segnare il confine fra la possibilità di esercitare la cooperazione bancaria e l'obbligo di svolgere l'attività esclusivamente nella forma di società per azioni. Per inciso, osservo che comunque uno sforzo anche minimo di analisi avrebbe portato un grande giovamento in termini di chiarezza sul perché si sia giunti a ritenere che un dato quantitativo (la grandezza del bilancio) finisca con il produrre degli effetti qualitativi (riverberandosi sull'assetto societario).

Se dunque si assume – e lo dobbiamo assumere perché lo ha stabilito la legge – che esiste una soglia dimensionale allo svolgimento dell'attività bancaria in forma di popolare, il problema si sposta su quel valore o su quei valori che meglio catturano il profilo dimensionale rilevante in questa prospettiva. Le opzioni potevano essere diverse: oltre al totale attivo che il legislatore ha individuato, si poteva utilizzare la raccolta diretta (ponendo quindi l'accento sul rapporto con i risparmiatori) piuttosto che sul totale dei prestiti (sottolineando così il ruolo proprio della cooperazione di credito) o un dato economico (il totale degli interessi) ovvero ancora si potevano scegliere parametri extracontabili (il numero dei soci poteva essere un parametro adatto perché espressivo dell'ampiezza del nucleo di operatori; l'estensione territoriale poteva indicare la possibilità di identificarsi con il territorio di provenienza eccetera). La scelta del totale attivo quindi non è l'unica possibile e se il legislatore l'ha compiuta, va accettata e rispettata. Ma cosa si nasconde dietro questa opzione? Si deve ritenere che nel totale dell'attivo il legislatore abbia identificato la variabile di scala omnicomprensiva, che non attribuisce maggiore importanza ad alcuna delle singole voci contabili ma vuole cogliere l'estensione dell'intermediario in termini appunto patrimoniali. E non è difficile credere che se si fosse voluto ricomprendere in questo perimetro anche l'operatività fuori bilancio il legislatore lo avrebbe, con facilità, espressamente detto, salvo poi rinviare alla normativa secondaria il dettaglio della sua composizione.

L'espressione totale attivo dunque ben coglie l'obiettivo che il legislatore si poneva: una variabile di scala omnicomprensiva e, a un tempo, univoca, di immediata individuazione e comprensione, che proprio in virtù

del suo nitore definitorio non si prestasse ad arbitraggi o manovre di bilancio (contrariamente a quanto invece si legge nel Documento).

L'estensione di cui si parla non ha davvero dignità di costituire un addendo ulteriore di fondamentale importanza per cogliere il perimetro operativo dell'intermediario. Più avanti si svolgerà qualche esercizio quantitativo anche per cercare di ovviare alla lacuna della mancanza dell'analisi di impatto, ma già sin d'ora si può anticipare che le parti che rientrano nelle voci che si vuole aggiungere al totale attivo esprimerebbero alcuni profili marginali dell'attività bancaria commerciale, essenzialmente riconducibile alle linee di credito non utilizzate e alle forme di credito di firma. Quale che sia la loro entità, punto che analizzeremo più avanti, è palese come queste siano strettamente correlate all'operatività "sopra la linea" e dunque la loro considerazione non fa altro che spostare più in basso l'asticella che delimita la possibilità di esercitare la banca come popolare, introducendo quindi una limitazione più stringente alla libertà d'impresa di quella che ha voluto il legislatore senza un aggancio normativo e senza una plausibile giustificazione.

Peraltro, un'attenta lettura sia del testo normativo, sia del materiale che è stato prodotto nell'ambito del dibattito precedente alla conversione del decreto, rivela come non vi sia mai un richiamo alla necessità di ampliare il perimetro oltre il totale dell'attivo per ricomprendere parte delle poste sotto la linea. Nello stesso Documento si legge, a pagina 2 *"L'obiettivo della riforma è di riservare il modello di banca popolare a soggetti che svolgono l'attività bancaria entro volumi compatibili con la struttura cooperativa della società; la ratio sottesa alla legge, infatti, è che il modello di banca popolare, per le sue caratteristiche di assetto proprietario e governance (limiti al possesso azionario, voto capitario), è inadeguato per l'esercizio dell'impresa bancaria di grandi dimensioni. Stante questa ratio legis, l'attivo di vigilanza risponde in misura adeguata alla finalità"* (sottolineatura dello scrivente).

SULLA RILEVANZA DIMENSIONALE DELLE ATTIVITA' FUORI BILANCIO PER LE BANCHE POPOLARI

Come anticipato, nelle motivazioni a sostegno dell'opportunità di includere alcune poste fuori bilancio nella definizione dell'aggregato rilevante ai fini della possibilità di operare come banca popolare, si fa riferimento alla circostanza che *"alcuni intermediari sviluppano più di altri l'attività di garanzia e altre forme tecniche "fuori bilancio"*. Questo è sicuramente vero, soprattutto quando si considerino particolari tipologie di operatori molto attivi in ambito finanziario oppure dediti in via prevalente alla concessione di garanzie sui prestiti. Ma questo non è il caso delle banche popolari, soprattutto delle minori, cioè di quelle che permarranno soggette alla normativa di cui si tratta, le quali invece sono ancorate a un solido modello di intermediazione creditizia tradizionale tale per cui le poste fuori bilancio sono appunto il riflesso di quel complemento della funzione creditizia che per consuetudine e per modello gestionale esse esplicano. Ed è davvero difficile immaginare, oggi o in un futuro anche esteso, che si possa assistere alla nascita o alla espansione di una banca popolare ove la componente sotto la linea di bilancio venga ad assumere una proporzione tale da aggirare la volontà del legislatore di riservare questa fattispecie costitutiva agli intermediari sotto la nota soglia.

Al fine di verificare il reale impatto delle poste in parola, e quindi della effettiva necessità di integrare la definizione di totale attivo, si è compiuto un esercizio di analisi che certamente è meno preciso di quanto altrimenti possibile in tempi più estesi e soprattutto disponendo delle informazioni che sono in possesso della Banca d'Italia. La verifica è stata compiuta estraendo dalla banca dati *Bankscope* i valori relativi alle

banche popolari (quelle che attualmente lo sono) e quindi calcolando¹ per ciascuna di esse i seguenti rapporti:

- Fuori bilancio / Totale attività campione banche popolari italiane
- Garanzie / Totale attività campione banche popolari italiane
- Impegni linee di credito / Totale attivo campione banche popolari italiane

Tabella 1 Fuori bilancio / Totale attività campione banche popolari italiane

| Fuori bilancio / Totale attivo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Media campione MVU | 8,72 | 9,24 | 10,17 | 12,45 | 15,15 | 15,08 | 14,20 | 16,31 |
| Media campione > 8 miliardi | 8,72 | 8,56 | 9,52 | 11,73 | 13,94 | 14,46 | 13,22 | 14,99 |
| Media altre popolari | 4,46 | 3,82 | 5,11 | 5,60 | 6,29 | 6,63 | 6,42 | 7,44 |
| Media totale campione | 7,30 | 5,40 | 6,53 | 7,35 | 8,20 | 9,06 | 8,53 | 9,96 |
| Mediana campione MVU | 7,72 | 7,55 | 7,89 | 9,83 | 12,87 | 13,38 | 13,91 | 16,19 |
| Mediana campione > 8 miliardi | 7,72 | 7,35 | 7,89 | 9,83 | 12,46 | 13,30 | 13,65 | 15,65 |
| Mediana altre popolari | 2,94 | 3,56 | 4,77 | 5,16 | 5,84 | 5,64 | 6,12 | 7,02 |
| Mediana totale campione | 6,40 | 4,60 | 6,43 | 6,83 | 7,09 | 7,61 | 7,30 | 9,19 |
| Minimo campione MVU | 4,39 | 5,64 | 6,01 | 8,03 | 10,24 | 10,01 | 11,23 | 10,83 |
| Minimo campione > 8 miliardi | 4,39 | 4,34 | 5,65 | 6,70 | 5,46 | 9,44 | 5,42 | 5,71 |
| Minimo altre popolari | 2,02 | 1,30 | 1,19 | 1,73 | 2,32 | 2,19 | 0,58 | 0,60 |
| Minimo totale campione | 2,02 | 1,30 | 1,19 | 1,73 | 2,32 | 2,19 | 0,58 | 0,60 |
| Massimo campione MVU | 16,46 | 16,72 | 17,92 | 22,37 | 23,99 | 27,68 | 17,96 | 23,55 |
| Massimo campione > 8 miliardi | 16,46 | 16,72 | 17,92 | 22,37 | 23,99 | 27,68 | 17,96 | 23,55 |
| Massimo altre popolari | 8,43 | 8,85 | 9,03 | 12,05 | 19,79 | 19,09 | 14,23 | 17,18 |
| Massimo totale campione | 16,46 | 16,72 | 17,92 | 22,37 | 23,99 | 27,68 | 17,96 | 23,55 |
| Dev std campione MVU | 4,27 | 4,59 | 4,76 | 5,29 | 5,45 | 5,66 | 2,44 | 4,14 |
| Dev std campione > 8 miliardi | 4,27 | 4,35 | 4,46 | 5,01 | 6,10 | 5,62 | 3,71 | 5,36 |
| Dev std altre popolari | 3,46 | 1,96 | 2,27 | 2,88 | 3,95 | 3,96 | 3,21 | 4,16 |
| Dev std totale campione | 4,35 | 3,68 | 3,72 | 4,52 | 5,59 | 5,77 | 4,60 | 5,76 |

Fonte: Dati Bankscope, con esclusione di CSR e Banca Popolare del Mediterraneo rispetto al campione dell'Audizione, per l'indisponibilità dei dati.

Tabella 2 Garanzie / Totale attività campione banche popolari italiane

¹ Il database Bankscope è alimentato con i valori di bilancio e non con le voci segnaletiche. Essa propone, per quanto inerente alla presente analisi, le seguenti voci:

- Managed securitized assets reported off-balance-sheet A
- Guarantees
- Acceptances reported off-balance-sheet
- Committed credit lines
- Liquidity lines to SPEs (ovvero special purpose entity)
- Other contingent liabilities

Poiché alcune di queste non erano valorizzate, si è scelto di prendere il totale complessivo dei fuori bilancio in quanto nel Documento si fa riferimento a tale aggregato. Successivamente sono state selezionate le garanzie e gli impegni di carattere creditizio perché, parimenti, esplicitamente indicate dal Documento.

| Garanzie / Totale attivo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Media campione MVU | 4,38 | 5,60 | 5,84 | 6,31 | 7,33 | 7,14 | 7,45 | 8,77 |
| Media campione > 8 miliardi | 4,38 | 4,81 | 5,08 | 5,59 | 6,69 | 6,60 | 6,86 | 7,92 |
| Media altre popolari | 2,90 | 2,46 | 2,52 | 2,95 | 3,14 | 3,40 | 3,45 | 3,78 |
| Media totale campione | 3,89 | 3,24 | 3,35 | 3,71 | 4,03 | 4,39 | 4,51 | 5,16 |
| Mediana campione MVU | 4,65 | 4,92 | 5,68 | 5,67 | 7,17 | 6,02 | 6,82 | 8,36 |
| Mediana campione > 8 miliardi | 4,65 | 4,39 | 4,76 | 5,16 | 6,36 | 5,87 | 6,22 | 7,75 |
| Mediana altre popolari | 2,00 | 1,88 | 1,96 | 2,67 | 2,79 | 3,57 | 3,56 | 3,92 |
| Mediana totale campione | 4,35 | 2,60 | 2,65 | 3,15 | 3,34 | 4,13 | 4,73 | 4,61 |
| Minimo campione MVU | 1,77 | 2,57 | 2,65 | 3,15 | 4,45 | 4,59 | 1,53 | 4,41 |
| Minimo campione > 8 miliardi | 1,77 | 1,43 | 1,75 | 2,06 | 2,20 | 2,32 | 1,53 | 2,00 |
| Minimo altre popolari | 1,11 | 0,98 | 1,03 | 1,19 | 1,26 | 1,22 | 0,58 | 0,60 |
| Minimo totale campione | 1,11 | 0,98 | 1,03 | 1,19 | 1,26 | 1,22 | 0,58 | 0,60 |
| Massimo campione MVU | 6,79 | 12,84 | 12,39 | 12,93 | 12,93 | 12,25 | 12,80 | 12,86 |
| Massimo campione > 8 miliardi | 6,79 | 12,84 | 12,39 | 12,93 | 12,93 | 12,25 | 12,80 | 12,86 |
| Massimo altre popolari | 5,60 | 5,91 | 6,02 | 6,69 | 7,50 | 8,20 | 9,22 | 10,31 |
| Massimo totale campione | 6,79 | 12,84 | 12,39 | 12,93 | 12,93 | 12,25 | 12,80 | 12,86 |
| Dev std campione MVU | 1,70 | 3,28 | 3,05 | 3,03 | 2,90 | 2,60 | 3,84 | 3,19 |
| Dev std campione > 8 miliardi | 1,70 | 3,34 | 3,13 | 3,09 | 3,24 | 2,91 | 4,00 | 3,80 |
| Dev std altre popolari | 2,38 | 1,38 | 1,34 | 1,45 | 1,43 | 1,82 | 2,12 | 2,61 |
| Dev std totale campione | 1,94 | 2,44 | 2,37 | 2,34 | 2,51 | 2,64 | 3,20 | 3,58 |

Fonte: come sopra.

Tabella 3 Impegni linee di credito / Totale attivo campione banche popolari italiane

| Impegni linee di credito / Totale attivo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Media campione MVU | 4,13 | 3,41 | 3,66 | 5,23 | 7,02 | 7,01 | 5,85 | 6,67 |
| Media campione > 8 miliardi | 4,13 | 3,56 | 3,91 | 5,42 | 6,55 | 7,02 | 5,56 | 6,30 |
| Media altre popolari | 1,48 | 1,34 | 2,56 | 2,71 | 3,13 | 2,98 | 2,61 | 3,24 |
| Media totale campione | 3,25 | 2,08 | 3,01 | 3,53 | 4,04 | 4,24 | 3,55 | 4,30 |
| Mediana campione MVU | 3,24 | 2,85 | 2,58 | 3,88 | 5,42 | 5,72 | 5,35 | 6,06 |
| Mediana campione > 8 miliardi | 3,24 | 2,85 | 3,02 | 3,88 | 5,27 | 6,00 | 4,57 | 5,78 |
| Mediana altre popolari | 1,60 | 0,89 | 2,48 | 2,22 | 2,47 | 2,74 | 2,55 | 2,76 |
| Mediana totale campione | 2,83 | 1,58 | 2,58 | 3,33 | 3,06 | 3,39 | 3,24 | 4,54 |
| Minimo campione MVU | 1,30 | 1,61 | 1,90 | 2,34 | 2,59 | 3,26 | 1,40 | 4,54 |
| Minimo campione > 8 miliardi | 1,30 | 1,61 | 1,90 | 2,34 | 2,59 | 3,26 | 1,40 | 3,71 |
| Minimo altre popolari | 0,03 | 0,03 | 0,32 | 0,00 | 0,37 | 0,02 | 0,44 | 0,12 |
| Minimo totale campione | 0,03 | 0,03 | 0,32 | 0,00 | 0,37 | 0,02 | 0,44 | 0,12 |
| Massimo campione MVU | 9,29 | 9,04 | 10,21 | 13,86 | 15,52 | 17,67 | 13,68 | 12,90 |
| Massimo campione > 8 miliardi | 9,29 | 9,04 | 10,21 | 13,86 | 15,52 | 17,67 | 13,68 | 12,90 |
| Massimo altre popolari | 2,83 | 6,16 | 6,35 | 9,25 | 17,25 | 14,82 | 5,69 | 6,87 |
| Massimo totale campione | 9,29 | 9,04 | 10,21 | 13,86 | 17,25 | 17,67 | 13,68 | 12,90 |
| Dev std campione MVU | 2,83 | 2,35 | 2,75 | 3,61 | 4,42 | 4,71 | 3,57 | 2,82 |
| Dev std campione > 8 miliardi | 2,83 | 2,26 | 2,59 | 3,47 | 4,31 | 4,41 | 3,45 | 2,81 |
| Dev std altre popolari | 1,40 | 1,38 | 1,61 | 2,13 | 3,61 | 3,14 | 1,67 | 2,44 |
| Dev std totale campione | 2,69 | 1,99 | 2,05 | 2,85 | 4,03 | 3,98 | 2,71 | 2,92 |

Fonte: come sopra.

Dall'analisi dei dati raccolti, pur nella consapevolezza di possibili imperfezioni metodologiche e nelle stesse fonti, emerge la conferma del fatto che il modello operativo della banche popolari, soprattutto delle minori, è tale per cui la rilevanza delle poste fuori bilancio rimane complessivamente modesta e comunque non così importante da doverne tener conto ai fini della soglia di cui al provvedimento in parola. Peraltro, questo lo si desume indirettamente anche dallo stesso Documento che, a pagina 3 afferma che "sul piano

degli impatti, la scelta del criterio di vigilanza rispetto a quello contabile non determina, al momento, particolari conseguenze pratiche: il criterio dell'attivo di vigilanza non comporta, di fatto, differenze di ordinamento delle singole banche rispetto alla soglia di 8 miliardi".

Le principali evidenze che si possono cogliere dicono che:

- mediamente l'incidenza delle poste fuori bilancio sul totale attivo è all'incirca il doppio per le banche all'interno dell'MVU e per quelle superiori agli 8 miliardi di euro rispetto a tutte le altre banche popolari. Tale maggiore esposizione si rileva anche stringendo il campo di analisi alle garanzie prestate e agli impegni su linee di credito;
- nel corso dell'orizzonte temporale analizzato (2007 – 2014), si osserva una progressiva riduzione delle poste fuori bilancio, nonché una ridotta variabilità nella loro incidenza sul totale dell'attivo.

Da ciò discende che il fatto di aggiungere al totale dell'attivo la componente dei fuori bilancio con particolare riguardo alle attività di garanzia, risulta scarsamente rilevante ai fini dimensionali e piuttosto omogenea all'interno del campione considerato. Peraltro l'attività di garanzia risulta molto maggiore per le banche sotto l'MVU e per quelle al di sopra della soglia degli 8 miliardi di euro. In definitiva, se l'architettura regolamentare europea non ha ritenuto rilevante l'ammontare delle poste fuori bilancio per l'individuazione delle banche significative, pur in presenza di una molto più ampia varietà di modelli gestionali, si può inferire che non sussistono motivazioni sufficienti per considerarli ai fini del mantenimento della natura di banca popolare.

Un accenno infine alla ulteriore motivazione portata a corredo della scelta di integrare il totale attivo con le operazioni fuori bilancio e connessa con le possibilità di arbitraggio regolamentare fra attivo sopra la linea e poste sotto la linea. La tematica è nota ed è stata ampiamente discussa prima, durante e dopo la crisi finanziaria. Questo problema è stato oggetto di specifica attenzione da parte del Comitato di Basilea, che come noto ha introdotto alcune importanti innovazioni volte proprio a restringere il campo di queste possibili azioni soprattutto al fine di non consentire di aggirare la disciplina sui requisiti patrimoniali. Detta normativa ha anche introdotto (o meglio, per quanto riguarda l'Italia: reintrodotta) il limite sul *leverage ratio* che limita e scoraggia prassi di questo tipo. Con tale rapporto, infatti, si introduce un limite all'attività in bilancio e fuori bilancio rispetto al patrimonio di vigilanza. In particolare, Basilea 3 prevede che:

$$\frac{\text{Tier 1}}{\text{Totale attivo + Fuori bilancio}} \geq 3\%$$

Tale relazione può essere riscritta come:

$$\text{Tier 1} \geq 3\% \times (\text{Totale attivo} + \text{Fuori bilancio})$$

Ne consegue che l'ammontare di Tier 1 e la soglia del totale attivo pari a 8 miliardi già di per sé costituiscono un vincolo quantitativo all'ammontare delle attività fuori bilancio. Peraltro si riconosce la possibilità che una banca, aumentando il Tier 1, possa poi impiegarlo esclusivamente in attività fuori bilancio sfruttando così l'arbitraggio regolamentare derivante dal mancato superamento della soglia dimensionale del totale attivo. Tuttavia, sulla base dei dati raccolti, tale eventualità rappresenta un puro caso di scuola, non in linea con l'attività caratteristica di una banca commerciale quali sono le banche popolari, soprattutto di dimensione inferiore all'attuale soglia del totale attivo.

Roma, 20 aprile 2015



(Prof. Mario Comana)